

# FAQ

concernenti il contributo speciale  
(Frequently Asked Questions – domande frequenti)

## Contatto

Segreteria di Stato della migrazione SEM  
Quellenweg 6  
3003 Berna-Wabern

<b>Hotline datori di lavoro</b>	<b>Hotline persone soggette al contributo speciale</b>
+41 58 463 92 10	+41 58 463 36 39
da lunedì a venerdì	da lunedì a venerdì
ore 08.00-12.00 / 14.00-17.00	ore 09.00-12.00

Telefax +41 58 463 36 36

[sondera@sem.admin.ch](mailto:sondera@sem.admin.ch)  
[www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch)

## Contenuto


<b>Disposizioni legali a partire dal 1.01.2018 .....</b>	<b>2</b>
<b>Disposizioni legali fino al 31.12.2017 .....</b>	<b>3</b>

## Disposizioni legali a partire dal 1.01.2018

In data 15 novembre 2017 il Consiglio federale ha deciso la messa in vigore al 1° gennaio 2018 della modifica di legge riguardante l'obbligo di pagare il contributo speciale. A seguito di ciò, dal 1° gennaio 2018 il contributo speciale sul reddito è stato abolito.

Il reddito da attività lucrativa conseguito dal 1° gennaio 2018 non soggiacerà più all'obbligo di pagare il contributo speciale. Da tale data non dovrà pertanto più essere effettuata la detrazione salariale del 10 per cento per il contributo speciale.

Il contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali resta in vigore.



## **Disposizioni legali fino al 31.12.2017**

### **Che cos'è il contributo speciale?**

Conformemente all'art. 86 LAsi il contributo speciale serve a coprire le spese globali (spese d'aiuto sociale, di partenza e di esecuzione del governo federale) causate da tutte le persone rientranti nel settore dell'asilo e dai congiunti da esse sostenuti.

Le persone esercitanti un'attività lucrativa soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale sono tenute, a prescindere dalle spese da esse generate, a contribuire al rimborso di queste spese.

### **Vige tuttora l'obbligo di pagare il contributo speciale?**

L'obbligo del contributo speciale detratto dal reddito da attività lucrativa è stato in vigore fino al 31 dicembre 2017.

### **Il contributo speciale detratto dal reddito da attività lucrativa è stato abolito?**

Sì, la modifica di legge riguardante l'obbligo di pagare il contributo speciale è entrata in vigore al 1° gennaio 2018.

La Segreteria di Stato della migrazione ha informato, per scritto, i datori di lavoro e i lavoratori interessati in merito all'entrata in vigore della nuova legge.

### **Chi soggiaceva all'obbligo di pagare il contributo speciale?**

Le seguenti persone soggiacevano all'obbligo del contributo speciale:

- richiedenti l'asilo (permesso N)
- persone ammesse provvisoriamente (permesso F)
- persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (permesso S)

### **Quando iniziava l'obbligo di pagare il contributo speciale?**

Per i giovani che svolgevano un'attività lucrativa, l'obbligo di pagare il contributo speciale iniziava analogamente all'obbligo di pagare i contributi AVS, ossia dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età (art. 10 OAsi 2).

### **Come devo procedere se assumo una persona titolare di un permesso N, F o S?**

Occorre sollecitare un permesso di lavoro presso l'autorità cantonale competente. Se l'autorità rilascia il permesso, il datore di lavoro dovrebbe ottenere automaticamente dalla SEM delle polizze di versamento e un promemoria sul contributo speciale.

Le coordinate delle autorità cantonali sono reperibili sul sito:

[https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/ueberuns/kontakt/kantonale\\_behoerden/adressen\\_kantone\\_und.html](https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html)

## **Da quando sono esentato/a dall'obbligo del contributo speciale?**

L'obbligo di pagare il contributo speciale cessa (fino al 31 dicembre 2017):

- quando è raggiunto l'importo di 15 000 franchi a persona
- per i richiedenti l'asilo, quando è intercorsa la durata massima di 10 anni dopo la prima assunzione d'impiego (permesso N)
- per le persone ammesse provvisoriamente, tre anni dopo l'ammissione provvisoria, ovvero al massimo sette anni dopo l'entrata (permesso F)
- con il riconoscimento della qualità di rifugiato
- con l'inizio del diritto al rilascio di un permesso di dimora cantonale (permesso B)
- con la partenza definitiva dalla Svizzera
- per le persone bisognose di protezione, con l'inizio del diritto a un permesso di dimora (permesso B).

L'obbligo di pagare il contributo speciale cessa alla fine del mese in cui è intervenuto uno degli elementi suindicati (in caso di matrimonio con un cittadino svizzero il mese di riferimento è il mese della celebrazione del matrimonio).

L'abolizione dell'obbligo del contributo speciale detratto dal reddito d'attività lucrativa entrerà in vigore verosimilmente il 1° gennaio 2018. Da tale data non sarà più prelevato un contributo speciale sul reddito da attività lucrativa. Sarà invece mantenuto il contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali.

## **Uno di questi elementi fa al caso mio. Come mai continuo a essere soggetto/a all'obbligo del contributo speciale?**

L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne la durata e l'ammontare, con ogni procedura d'asilo. (Lo stesso dicasi dell'ammissione provvisoria pronunciata senza previa procedura d'asilo.)

## **Sarò informato/a non appena cesserà il mio obbligo di pagare il contributo speciale?**

La Segreteria di Stato della migrazione ha informato i datori di lavoro e i lavoratori interessati in merito alla fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale a partire dal 1° gennaio 2018.

## **Desidero una conferma scritta della fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale. A chi devo rivolgermi?**

Può chiedere in qualsiasi momento una conferma scritta. Le pertinenti coordinate sono reperibili in cima alla pagina.

## **Alla fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale mi sarà restituito il denaro versato?**

No, il contributo speciale non è restituito.

Conformemente all'art. 86 LAsi il contributo speciale serve a coprire le spese globali (spese d'aiuto sociale, di partenza e di esecuzione del governo federale) causate da tutte le persone rientranti nel settore dell'asilo e dai congiunti da esse sostenuti.

Le persone esercitanti un'attività lucrativa soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale sono tenute, a prescindere dalle spese da esse generate, a contribuire al rimborso di queste spese.

### **A partire da quale reddito occorre versare il contributo speciale detratto sul reddito da attività lucrativa?**

In linea di principio la detrazione è effettuata a prescindere dall'ammontare del reddito.

### **I redditi supplementari soggiacciono all'obbligo del contributo speciale?**

È esentato dall'obbligo del contributo speciale il reddito supplementare che costituisce meno del 100 per cento del salario determinante – secondo l'art. 5 LAVS – dell'attività lavorativa svolta fino a quel momento, segnatamente le indennità di disoccupazione, le rendite dell'assicurazione contro l'invalidità nonché le indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni.

### **I programmi di occupazione soggiacciono all'obbligo del contributo speciale?**

Le indennità versate nel quadro dei programmi di occupazione e le indennità per impieghi per i quali non occorrono permessi individuali di lavoro (indennità massima attuale di 400 franchi lordi mensili) sono esentati dall'obbligo del contributo speciale.

### **Gli importi per riparazione morale e le indennità per danni morali soggiacciono all'obbligo del contributo speciale?**

Gli importi per riparazione morale e le indennità per danni morali non soggiacciono all'obbligo del contributo speciale.

### **Ho già versato il contributo speciale. Come mai ho ricevuto un richiamo?**

Con ogni probabilità il pagamento e il richiamo si sono semplicemente incrociati. Favorisca ritornare il modulo di risposta allegato al richiamo e comunichi alla SEM che ha già versato gli importi dovuti.

Per consentire alla SEM di verificare il pagamento favorisca allegare al modulo di risposta i pertinenti conteggi salariali.

### **Quanto devo pagare?**

La detrazione per il contributo speciale ammonta al 10 per cento del reddito lordo determinante per l'AVS (base di calcolo: art. 5 LAVS).

### **Come devo procedere per la detrazione?**

Occorre detrarre mensilmente il contributo speciale dal reddito e versarlo trimestralmente alla SEM. Il termine di versamento scade 10 giorni dopo la fine del trimestre, ossia il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre e il 10 gennaio.

Se il datore di lavoro non osserva i termini di versamento, la SEM può ordinare il versamento mensile delle detrazioni (art. 15 lett. a OAsi 2).

### **Quanto ho versato finora?**

È possibile chiedere in qualsiasi momento un estratto conto aggiornato. Le pertinenti coordinate sono reperibili in cima alla pagina.

### **Riceverò una fattura per il versamento del contributo speciale?**

No. All'inizio del rapporto di lavoro il datore di lavoro riceve delle polizze di versamento pre-stampate munite di un numero di riferimento, che dovrà utilizzare per i versamenti.

È possibile ordinare nuove polizze di versamento in qualsiasi momento. Le pertinenti coordinate sono reperibili in cima alla pagina.

### **Su quale conto dev'essere versato il contributo speciale?**

All'inizio del rapporto di lavoro il datore di lavoro riceve delle polizze di versamento pre-stampate munite di un numero di riferimento, che dovrà utilizzare per i versamenti.

Il versamento dev'essere effettuato separatamente per ogni singola persona. Solo in questo modo i conteggi elettronici possono essere effettuati correttamente.

È possibile ordinare nuove polizze di versamento in qualsiasi momento. Le pertinenti coordinate sono reperibili in cima alla pagina.

### **Riceverò delle polizze di versamento?**

Sì. All'inizio del rapporto di lavoro il datore di lavoro riceve delle polizze di versamento pre-stampate munite di un numero di riferimento, che dovrà utilizzare per i versamenti.

È possibile ordinare nuove polizze di versamento in qualsiasi momento. Le pertinenti coordinate sono reperibili in cima alla pagina.

### **Dove posso ordinare nuove polizze di versamento?**

Può ordinare nuove polizze di versamento in qualsiasi momento all'indirizzo [sondera@sem.admin.ch](mailto:sondera@sem.admin.ch).

### **Qual è l'IBAN per il versamento?**

All'inizio del rapporto di lavoro il datore di lavoro riceve delle polizze di versamento prestampate munite di un numero di riferimento, che dovrà utilizzare per i versamenti. Solo in questo modo i conteggi elettronici possono essere effettuati correttamente.

In casi eccezionali è tuttavia possibile richiedere l'IBAN. Le pertinenti coordinate sono reperibili in cima alla pagina.

### **Entro quale data occorre effettuare i versamenti?**

Occorre detrarre mensilmente il contributo speciale dal reddito e versarlo trimestralmente alla SEM. Il termine di versamento scade 10 giorni dopo la fine del trimestre, ossia il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre e il 10 gennaio.

Se il datore di lavoro non osserva i termini di versamento, la SEM può ordinare il versamento mensile delle detrazioni (art. 15 lett. a OAsi 2).

### **La detrazione dev'essere visibile sul conteggio del salario e, se sì, dove?**

Sì, la detrazione dev'essere visibile sul conteggio del salario. Di norma va indicata tra le detrazioni.

### **Ho ricevuto un estratto conto. Che cosa devo fare?**

La SEM invia annualmente un estratto conto alle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale. Favorisca verificarlo e controllare se il suo datore di lavoro ha versato tutti gli importi detratti.

Dopo aver controllato l'estratto conto favorisca ritornare il modulo di risposta entro il termine indicato.

Il termine è di 30 giorni dalla ricevuta dell'estratto conto.

Gli importi mancanti segnalati e dimostrati entro il termine previsto sono computati sul conto della persona soggetta all'obbligo di pagare il contributo speciale. In assenza di una pertinente notifica da parte della persona soggetta all'obbligo del contributo speciale sono computati sul suo conto unicamente gli importi effettivamente versati (cfr. anche art. 14 OAsi 2).